



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

130/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 376 /DA del 24 LUG. 2024

Oggetto: Contenzioso **GALLETTA MARIA c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 535/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA– e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA** .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA R.G. 442/2022 tra le parti GALLETTA MARIA cod. fisc. GLLMCN57E67F158L C/ CAS è stata emessa la Sentenza 535/2023 notificata in forma esecutiva in data 11/7/2024 , che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione oltre interessi nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 4341 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, giusta Ordinanza di correzione della stessa Corte del 23/9/23, per una spesa complessiva di € 7971,4999;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con prot. 40/R.U. del 20/9/2023 che determina l'importo delle mensilità in € 10.332,00 dai quali occorre quanto già liquidato per il precedente giudizio di appello giusto Decreto n. 1761/DA del 23/12/2015 pari ad € 6.403,11. Sulle restante somma pari ad € 3.928,89 , non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

Considerato che la Sentenza n. 535/2023 dispone la distrazione delle spese legali in favore dell'Avv. Sciammetta dei vari gradi di giudizio e che sono state liquidate alla Sig. Galletta sia le spese legali del precedente appello, giusto Decreto n. 1791/2015, sia le spese legali del giudizio di primo grado giusto Decreto n. 423/2019, che si allegano entrambi, occorre procedere al recupero delle suddette spese pari ad € 3.563,43 a carico della Sig.ra Galletta, e che determina un netto da corrispondere alla stessa di € 1.637,46 come esposto nel prospetto allegato

Che con PEC del 11/7/2024 il legale della Sig.ra Galletta Avv. Mariella Sciammetta ha comunicato sia il proprio regime IVA che codice IBAN nonché quello del proprio cliente ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."


DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 7971,49 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
 - **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 535/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA, che si allega, il pagamento della somma di € 1637,46 in favore della Sig. GALLETTA MARIA nata a MESSINA il 27/5/1957 cod. fisc. GLLMCN57E67F158L, mediante bonifico sul c/c IBAN IT68J 02008 82530 000106 836536 alla stessa intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 6334,03 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 .alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza 523/2023 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Saimmetta		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 4.341,00
Spese generali		€ 651,15
CPA		€ 199,69
Tot. Imponibile		€ 5.191,84
IVA 22%		€ 1.142,20
Tot. Fattura		€ 6.334,04
Ritenuta d'acconto 20% su €	4.992,15	€ 998,43
Netto da liquidare		€ 5.335,61

CORTE D' APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:

dott. B. Catarsini	Presidente
dott. C. Zappalà	Consigliere
dott. A. Santalucia	Consigliere rel.

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 27 giugno 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 442\2022 promossa da:

GALLETTA MARIA CONCETTA nata a Messina il 27.05.1957 C.F. GLLMCN57E67F158L e residente in Roccalumera Via Umberto I n. 1587, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli sito in Messina, via del Vespro n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Sciammetta del Foro di Patti

Ricorrente in riassunzione ex art 392 cpc

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Romano

Resistente in riassunzione

OGGETTO: risarcimento danni da abuso contratto a termine

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con sentenza n. 4170/2012 il giudice del lavoro del Tribunale di Messina dichiarava l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati tra Galletta Maria Concetta e il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dal 2000 e fino all'anno 2008, e per l'effetto, condannava quest'ultimo alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi

legali, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro - 30/12/2008- fino al soddisfo.

Questa Corte d'appello, con la sentenza n.75/2015 pubblicata il 27/3/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittima la causale del termine apposta ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 368/2001, perché le paventate esigenze temporanee non potevano essere ricondotte ad alcune delle ipotesi tipiche previste dalla normativa in materia; per quelli successivi, evidenziava che la specificazione delle esigenze poste a fondamento della stipulazione a termine doveva reputarsi integrata dall'intesa con le OO.SS. aziendali, allorquando era stata formata una graduatoria unica di lavoratori stagionali per il reclutamento del personale da avviare al lavoro sulla base degli effettivi fabbisogni aziendali, in virtù della considerazione che da tale epoca le ragioni giustificatrici avessero trovato riscontro nel controllo sindacale e nell'accordo stipulato tra le parti sociali.

La Corte osservava, pure, che, con riferimento ai contratti a termine ritenuti illegittimi, ai fini del risarcimento del danno sofferto a causa del ricorso abusivo ad una successione di contratti a termine, doveva aversi riguardo a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27481 del 2014, affermativa del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, cd. comunitario, quale sanzione *ex lege* a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione era utilizzabile il sistema indennitario omnicomprensivo previsto dall'art 8 della legge n. 604 del 1966, con esonero del lavoratore dalla prova del danno. Tenuto conto del numero dei contratti, della durata della reiterazione e dell'intervallo di tempo intercorrente tra un contratto e l'altro, veniva ritenuta congrua la misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice, con interessi legali dal maturato al soddisfo.

Galletta Maria Concetta proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Con i prime tre censurava sotto vari profili la mancata conversione dei suoi contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Con la quarta e quinta doglianza assumeva che la Corte avrebbe dovuto ritenere illegittimo anche il termine apposto ai contratti stipulati dopo il 2001, in quanto con delibera n' 19/AS del 18.11.2002 erano stati determinati i criteri per la formazione della graduatoria

del personale con qualifica ATE a tempo determinato e part-time a tempo indeterminato, ma, non vi era alcuna legittimazione alla conclusione di contratti a termine ed il giudice di appello, ritenendo che si potesse legittimamente assumere a termine senza specificare la causale, semplicemente attingendo alla graduatoria, era incoro nella denunciata violazione di legge e motivazionale.

Con gli ultimi due motivi lamentava la violazione dell'art 36 del d lgs 368\2001, adducendo che la misura del risarcimento era comunque incongrua e non teneva conto della funzione (sanzionatoria e deterrente) che l'indennità risarcitoria era chiamata a svolgere.

Con ordinanza depositata il 16/5/2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per quanto di ragione.

Ritenuti infondati i primi tre motivi di ricorso ed inammissibili il quarto ed il quinto, poiché non coglievano il senso della decisione impugnata, accoglieva invece le doglianze relative alla misura del danno. Rilevava, in particolare, che dal momento che il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non aveva ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/L6, tale indennità andava liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venisse accertata l' 'illegittimità. Precisava che la Corte del rinvio, nella quantificazione del danno conseguente all'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato avrebbe dovuto attenersi al seguente principio di diritto: "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art.36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza t2 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto".

Cassava pertanto la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinviando a questa Corte d'appello in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato l'8.7.2022 Galletta Maria Concetta riassume il giudizio, insistendo nel rigetto dell'originario appello proposto dal Cas con la condanna dello stesso al risarcimento del danno patito in misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, come statuito dal tribunale o di quell'altra maggior o minore somma ritenuta di giustizia nonché al pagamento per intero delle spese di primo grado ed alla rifusione di quelle del giudizio in precedenza tenutosi presso la Corte d'Appello di Messina, del giudizio tenutosi presso la Corte di Cassazione nonché del presente giudizio di rinvio.

Nella costituzione del Consorzio Autostrade Siciliane, che insisteva per il disconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto a quello già determinato dalla Corte d'appello con sentenza n. 75/2015- commisurato a tre mensilità- alla scadenza del termine del 20 giugno 2023, fissato ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, in esito al deposito di note di ambo le parti la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, occorre procedere ad una verifica dell'originaria liquidazione del danno, da effettuare solo sotto il profilo della "misura", avendo in ogni caso la Corte di Cassazione in sede di annullamento espressamente affermato l'applicabilità del danno comunitario alla presente fattispecie. Non possono pertanto, già solo per tale assorbente ragione, essere esaminate le questioni al riguardo formulate dal Cas nella sua comparsa di costituzione e con le quali richiamandosi alle difese già spiegate in sede di legittimità sostiene l'insussistenza del cd danno comunitario trattandosi non di successione di contratti senza soluzione di continuità ma di singoli contratti che, nel complesso, non superano il periodo complessivo dei 36 mesi.

La Corte di Cassazione ha altresì pure indicato il corretto criterio da utilizzare ovvero quello di cui all'art 32 comma 5 della L. n. 183 del 2010.

A tal fine avuto riguardo al numero (due) dei contratti intercorsi negli anni 2000 e 2001, - per i contratti relativi agli anni successivi, avendo la Suprema Corte

rilevato l'inammissibilità del relativo motivo d'impugnativa, la declaratoria di legittimità è ormai coperta da giudicato - ed alla durata degli stessi (90 giorni) la misura di cinque mensilità, appare a questa Corte entità del tutto congrua.

Sul punto, infatti, è appena il caso di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che il ristoro di detto "danno comunitario" deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, e soprattutto proporzionato alla singola fattispecie. A tal fine - specifica - si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione.

Quanto agli accessori, come già disposto dal giudice di prime cure, spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data di cessazione del contratto a termine stipulato per l'anno 2001

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio che, stante la parziale soccombenza del Cas qui riaffermata, vanno poste a suo carico in ragione della metà e liquidate per il giudizio di appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nei termini di cui in dispositivo. Quelle di primo grado vanno pure confermate nell'importo liquidato dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte D'Appello Di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunziando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15592/22, sull'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4170/2012 emessa dal Tribunale di Messina in data 5/10/2012, così provvede: in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane per l'abusiva reiterazione dei contratti stipulati fino al 2001 al risarcimento del danno in favore di quest'ultima in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dal cessazione del contratto a termine stipulato nel 2001 sino al soddisfo.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Galletta Maria Concetta delle spese di giudizio in ragione della metà liquidate per il primo

grado nell'importo stabilito dal tribunale, in Euro 1500,00 per il giudizio di appello, in Euro 15410,00 per il giudizio di Cassazione e in euro 1300,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa con distrazione ex art 93 c.p.c. compensa tra le parti la restante quota di spese

Messina 4/7/2022

Il Consigliere est.

Dott. Alessandra Santalucia

Il Presidente

Dott. Beatrice Catarsini

grado nell'importo stabilito dal tribunale, in Euro 1500,00 per il giudizio di appello, in Euro 15410,00 per il giudizio di Cassazione e in euro 1300,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa con distrazione ex art 93 c.p.c. compensa tra le parti la restante quota di spese
Messina 4/7/2022

Il Consigliere est.

Dott. Alessandra Santalucia

Il Presidente

Dott. Beatrice Catarsini

CORTE D'APPELLO DI MESSINA - SEZ. LAVORO

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
CON O SENZA ALLEGATI

Messina, li 6/7/23
Il Funzionario Giudiziario


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa A. Lucà Trombetta

Comunicazione di deposito telematico
del documento depositato
il giorno 10/7/23


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa A. Lucà Trombetta

La Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, con ordinanza depositata telematicamente il 23/4/23, ha disposto le esenzioni delle presenti breviture, nel senso che, l'addebito è sentito, nelle parti dispositive " in euro 15.410,00, per il giudizio di Cassazione " vade letto ed intero " in euro 1541,00 per il giudizio di Cassazione " e l'addebito in calce è sentito " Memmo 4.7.2022 " vade letto ed intero le date " Memmo 4.7.2023 "

Memmo li 5/10/23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa A. Lucà Trombetta



Exc 130/5

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 523/2023 del 10/07/2023 della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 05 (CINQUE) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Dicembre 2008).

Signora GALLETTA MARIA CONCETTA
Nata a Messina il 27/05/1957 c.f.: GLLMCN57E67F158L

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	44,00
Indennità maneggio denaro	104,81
Premio produttività	141,93
Lavoro domenicale	20,00
Lavori compl. 17,50%	37,44
Totale	2.066,40
Cessata il 30/12/2008	
	Cedolino 12/2008

Retribuzione mensile: $(2.066,40 \times 5) = € 10.332,00$

Risarcimento danno € 10.332,00

Messina, 18/09/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

FAC. 130/15

Prot. n. 40 R.U. del 20/09/2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso
SEDE

2/p

Oggetto: Sentenza 523/2023 del 10.07.2023 – del Tribunale di Messina- Sez. Lavoro
Nota prot. n. 53/23 del 14.07.2023.

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Personale
(Dott. Walter Zampogna)

PROSPETTO CALCOLO DIFFERENZE DOVUTE ALLA SIG.RA GALLETTA MARIA
SENTENZA 523/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO

	DESCRIZIONE VOCI	TOTALE DOVUTO	
	Risarcim. Riconosciuto	€ 10.332,00	
	Somma già liquidata il 30/05/2016 su sent. Appello con DA 1761/2015	-€ 6.403,11	
A	Differenza risarcim. Da liquidare	€ 3.928,89	
	Interessi. dal 31/12/2001 al 31/12/2015 (data pagam. Sent. I grado)	€ 3.205,19	
	Interessi già liquidati il 30/05/2016 su sent. I grado con DA 1761/2015	-€ 2.248,28	
B	Interessi dal 1/1/2016 al 30/09/2023 su 3.928,89	€ 315,09	
C	Differenza interessi risarcim. Da liquidare	€ 1.272,00	
D	Totale parziale A+ C	€ 5.200,89	
E	Detratte le spese liquidate con DA 1761/2015	-€ 2.396,13	
F	Detratte le spese liquidate con DA 423/2019 su Sent. 4170/12 Trib. ME	-€ 1.167,30	
G	DIFFERENZA DA LIQUIDARE a Galletta (E-F-G)	€ 1.637,46	
	SPESE LEGALI		
H	Distrazione spese legali X Avv. Sciammetta come disposto con Ordin. Crrez. Del 23/9/23 e in Sent. 523/23 € 4.341,00 +access.	€ 6.334,03	
I	TOTALE SENTENZA (G+H)	€ 7.971,49	



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1761 /DA del 23.12.2015

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 75 del 20.01.2015 – Galletta Maria contro /Cas

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 1862/2012, tra le parti Galletta Maria nata a Messina il 27.05.1957 C.F. GLL MNC 57E67 F158L e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 75 del 20.01.2015, depositata in cancelleria il 27.03.2015, rilasciata in formula esecutiva l'11.05.2015, notificata a questo Ente il 22.05.2015, con la quale in riforma della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Messina n. 4170/2012, il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a tre mensilità della retribuzione mensile globale di fatto percepita all'atto della cessazione del contratto a termine stipulato per l'anno 2001, oltre interessi come per legge, e alla refusione delle spese legali di € 1.888,50, oltre iva e Cpa per un totale complessivo di € 2.396,13;

Che per retribuzione globale di fatto, la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione;

Visto il prospetto contabile, che si allega al presente provvedimento **sotto la lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale, che quantifica sulla base del principio giurisprudenziale sopra enunciato la somma dovuta in esecuzione della sentenza di cui in oggetto in **€ 6.403,11**, oltre interessi legali per **€ 2.248,28** per un totale di **€ 8.651,39**, oltre alla refusione delle spese giudiziali pari ad **€ 2.396,13** e quindi per un totale complessivo di **€ 11.047,52**;

Considerato che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, **€ 6.403,11**, oltre interessi legali per **€ 2.248,28** per un totale di **€ 8.651,39**, è da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, (Sentenza Corte Cassazione n. 20483 del 06.09.2013);

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 75 del 20.01.2015, per come in precedenza quantificata;

Visto il D.P.R. 27.02.2003 n° 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto 301/DG del 15.09.2015 con cui è stata richiesta l'autorizzazione all'Assessorato Regionale Vigilante, fino all'approvazione del bilancio preventivo 2015, ad effettuare esclusivamente spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista la nota n° 49622 del 06.10.2015 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante delle Infrastrutture e Mobilità autorizza l'effettuazione di spese ritenute necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, nonché quelle spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, obbligatoria per legge derivando da Sentenza e la mancata effettuazione comporterebbe grave danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 108/DG del 17.12.2014, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 75 del 20.01.2015 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Impegnare** la somma di € € 11.047,52 sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente;
- Liquidare la somma complessiva di € 11.047,52 di cui € 2.396,13 quale refusione delle spese giudiziali ed € 8.651,39 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, **quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR**, in favore della Signora Galletta Maria nata a Messina il 27.05.1957 C.F. GLL MNC 57E67 F158L, tramite bonifico Bancario al seguente IBAN IT98T 02008 82410 00010 1976032;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

10 17373



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
130/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 423 /DA del 18 LUG 2019

Oggetto: Contenzioso GALLETTA MARIA C/ CAS – Liquidazione Sentenza 4170/2012 del Tribunale di Messina limitatamente alle spese legali.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI MESSINA Sez. Lavoro tra le parti GALLETTA MARIA CONCETTA cod. fic. GLLMCN57E67F158L C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 4170/2012 che ha condannato questo Ente al risarcimento di 20 mensilità in favore dell'attrice oltre al rimborso delle spese legali parti ad € 800,00 oltre accessori ;

Che la suddetta Sentenza è stata appellata dal CAS e la Corte d'Appello di Messina ha emesso la Sentenza 75/15 con cui ha ridotto l'entità del risarcimento a 3 mensilità e condannato l'Ente al rimborso delle spese legali per € 1.888,50 oltre accessori;

Che con Decreto n. 1761/DA del 23/12/2015, che si allega, si è proceduto alla liquidazione della Sentenza di Appello in favore della Sig.ra Galletta per la somma complessiva di €11.047,52;

Che con PEC del 17/1/2019 il legale della Sig.ra Galletta, avv. Mariella Sciammetta, ha contestato l'importo liquidato sostenendo che non includeva le spese legali liquidate in primo grado di € 800,00 oltre accessori;

Che non ricevendo riscontro l'avv. Sciammetta ha notificato in data 20/6/2019 un Atto di Precetto, che si allega, per le suddette spese legali maggiorate di spese di procedura per l'importo complessivo di € 1.517,49;

Che l'Ufficio ha riscontrato il mancato pagamento delle spese legali reclamate per le quali occorre procedere al pagamento, provvedendo nel contempo a rettificare l'importo delle spese richieste per l'Atto di Precetto secondo i valori medi del DM 55/14, riconducendo l'importo complessivo ad € 1.364,28 anziché € 1.517,49;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 8995 del 4/4/2019 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31 Luglio 2019;

Vista la nota prot. 22180 del 17/04/2019 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:


- **Impegnare** la somma di € 1.364,18 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità, limitatamente alle spese

legali riconosciute nella Sentenza 4170/2012 e delle competenze per l'Atto di Precetto del 20/6/2019;

- **Liquidare** la somma di € 1.364,18 quale rimborso delle spese legali di cui sopra in favore della Sig.ra GALLETTA MARIA CONCETTA nata a Messina il 27/5/1957 cod. fisc. GLLMNC57E67F158L, mediante accredito sul c/c IBAN IT98T 02008 82410 000101 976032 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti




Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 175P Atto 423 del 2019
Importo € 1.364,18
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019
Messina 06-09-19 Il Finanziario B